



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

MOZIONE CC-2026-85 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/09/2026 (Respinta)

Oggetto: MOZIONE PROT. N. 190204 DEL CONSIGLIERE PRIAMO BOCCHI AD OGGETTO: PROMOZIONE DI AZIONI FINALIZZATE ALLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

L'anno 2026, questo giorno quattordici (14) del mese di settembre alle ore 15:09 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Cruso Giuseppina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 22 Consiglieri e precisamente:

ALINOV MICHELE	Presente
GUERRA MICHELE	Presente
AIELLO ANDREA	Assente
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	Presente
BETTATI ANDREA	Presente
BOCCHI PRIAMO	Presente
BOSCHINI MARCO	Assente
BRANDINI SERENA	Assente
CAMPANINI SANDRO MARIA	Presente
CANTONI STEFANO	Presente
CARPI FEDERICA	Presente
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente
CHIASTRA VIRGINIA	Assente
CONFORTI CATERINA	Presente
CORSARO GABRIELLA	Presente
COSTI DARIO	Assente
GIOVANNACCI SABA	Presente

GUATELLI GIULIO	Presente
LAZZERONI DAVIDE	Presente
MARSICO MANUEL	Presente
NOUVENNE ANTONIO	Presente
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	Presente
OSIO MARCO	Presente
OTTOLINI ENRICO	Presente
PALLINI FABRIZIO	Assente
PINTO ORONZO	Assente
PIZZIGALLI SEBASTIANO	Assente
SELETTI INES	Assente
TAZZI ALESSANDRA	Presente
TORREGGIANI FRANCO	Presente
TRAMUTA GIUSEPPE	Presente
UBALDI MARIA FEDERICA	Assente
VIGNALI PIETRO	Assente

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Aimi Beatrice, Bonetti Caterina, Borghi Gianluca, Brianti Ettore, Bosi Marco, De Vanna Francesco, Jacopozzi Daria, Lavagetto Lorenzo, Vernizzi Chiara

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Carpi Federica, Guatelli Giulio, Osio Marco.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio conservato presso la Segreteria Generale, con n. 4 voti favorevoli, n. 1 voti contrari (Ottolini Enrico) e n. 17 voti astenuti (Alinovi Michele, Guerra Michele, Arcidiacono Marco Alfredo, Campanini Sandro Maria, Cantoni Stefano, Carpi Federica, Carrillo Heredero Alicia Maria, Conforti Caterina, Corsaro Gabriella, Giovannacci Saba, Guatelli Giulio, Lazzeroni Davide, Marsico Manuel, Nouvenne Antonio, Oluboyo Victoria Inioluwa, Tazzi Alessandra, Torreggiani Franco) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale respinge la mozione che segue (mozione n. 85) e reca l'oggetto sopra esplicitato e proseguono i lavori.

MOZIONE N. 85 DEL 14/09/2026

il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alinovi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. MOZIONE

Nome file: Prot. 190204 - Mozione_Cons._Bocchi_Dogana_timbrato.pdf

Hash:

A1C864E9B6BDE23729C0EE13A957880375A17FA5ADFACA6252EF9405E7946C26519
BAC62F3B7D1BB7DAB485BDB48FF51D3FEBF1646E97D75375A586D6AADA20D



MOZIONE avente ad oggetto: promozione di azioni finalizzate alla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari.

VISTI gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione Europea;

VISTO, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;

VISTO, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

VISTI gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;

CONSIDERATO che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

PRESO ATTO che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l'alimento;

VALUTATO che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

RICONOSCIUTO che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;



RICONOSCIUTO che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

PRESO ATTO che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori

informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

PRESO ATTO, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

PRESO ATTO che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione

dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;

PRESO ATTO dell'importante ruolo che sta svolgendo la Rappresentanza Permanente Italiana presso l'UE ed il Governo italiano nella protezione del Made in Italy, con azioni di protezione delle IGP e DOC anche negli accordi commerciali internazionali, tese a limitare i tentativi di contraffazione

e l'utilizzo fraudolento dell'Italian sounding;

SI IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE DI PARMA

AFFINCHÉ:

- Si attivi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola 'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire



la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;

- Intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del comune di Parma affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;

- Solleciti il Presidente della Regione Emilia-Romagna affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti;

Priamo Bocchi (Fratelli d'Italia)

Parma, 16-06-2026

